

Spett. Editore,
alcuni operatori hanno sottoposto specifiche domande in merito al bando in oggetto.
Vi invio di seguito le domande e le mie relative risposte evidenziate in giallo.

Cordialmente,
Delia Ragionieri
La RUP

Punto 3 Documentazione amministrativa – Lettera d)

Il 2% previsto per definire l'importo della cauzione provvisoria è da calcolare sulla base d'asta di € 1.000,00?

La cauzione provvisoria del 2% e, per l'aggiudicatario, quella definitiva del 10%, devono essere calcolate sull'importo a base di gara della concessione, ovvero sull'importo a base d'asta di € 187.091,35.

La forma della cauzione potrà essere una polizza fideiussoria?

Sì, la forma della cauzione può essere una polizza fideiussoria.

La validità della Polizza Fideiussoria (180 giorni) decorre dalla data di chiusura della gara oppure dalla data apposta sulla nostra offerta?

Ai sensi dell'art. 93, comma 5, d.lgs. 50/2016 la validità della polizza fideiussoria (garanzia provvisoria) deve decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

Punto 3 Documentazione amministrativa – Lettera e)

Riguardo ai requisiti previsti dal sistema AvCPass relativamente al bando di gara dobbiamo produrre un'autocertificazione per ciascun requisito? O altro tipo di documento?

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato mediante la compilazione dei moduli allegati alla disciplina di gara. Ai fini dell'AVCPass, il concorrente dovrà produrre idoneo PASSOE previa registrazione sul sito

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>.

Si invita a tal fine a prendere visione della Delibera ANAC numero 157 del 17 febbraio 2016.

Punto 3 Offerta Economica

Con riferimento a "La stima degli oneri di manodopera previsti e degli oneri di sicurezza aziendale posti a base di gara", da quanto indicato all'art. 95 co. 10 D. Lsg 50/2016 tali oneri parrebbero pari a zero.

Riportiamo a seguire quanto indicato nell'articolo richiamato: *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).*

Vale pertanto inserire nell'offerta economica l'importo pari a zero o è invece necessario quantificare un importo diverso e semmai su quali basi?

Come specificato al punto 3. Busta C – Offerta economica (e successiva rettifica inviata via PEC l'11/10/2017), si conferma che l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione:

- la stima degli oneri aziendali di sicurezza
- la stima degli oneri di manodopera, che sarà calcolata dal singolo operatore economico.

È da ritenersi a pena di esclusione la mancata indicazione. È ritenuta accettabile l'espressa indicazione espressa pari a zero, salve le verifiche di anomalia che la stazione appaltante riterrà di effettuare, all'esito delle quali potranno essere escluse le offerte risultate anomale.

I concorrenti dovranno valutare nella loro offerta se sia prevista manodopera rientrante nel perimetro di deroga di cui all'art. 95, co. 10, o se vi siano previsioni di attività (e quindi manodopera) che non vi rientrano, per le quali dovrà invece essere indicato un valore positivo degli oneri aziendali di sicurezza e degli oneri della manodopera.

Infine vorremmo richiederle se è d'obbligo la compilazione dei vostri allegati o se invece è necessario trascriverli. In ogni caso sarebbe di aiuto ricevere i singoli allegati in formato word, se possibile.

È obbligatoria la compilazione dei nostri allegati. Non è previsto l'invio in formato word.

Gentilissimi

avremmo necessità di sapere gli estremi della banca su cui effettuare il bonifico della cauzione provvisoria.

L' IBAN dell'Accademia della Crusca è il seguente:

|

IT88 V 06160 02832 100000046038

CRFirenze – Filiale Enti e Tesorerie Via Bufalini 4 –FI

In riferimento all'art. 3d del Capitolato chiediamo se è obbligatorio effettuare la cauzione provvisoria nelle modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 oppure se è possibile effettuare una fideiussione bancaria.

In entrambi i casi prego volerci indicare il testo della causale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria, di cui al primo comma del medesimo articolo, può essere rilasciata da imprese bancarie.

Vorrei avere la conferma che per imprese che rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese, la cauzione provvisoria e, nel caso di affidamento dell'appalto, quella definitiva, non siano richieste. Se così fosse, dobbiamo produrre una documentazione che attesti la nostra appartenenza alle suddette categorie?

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%. L'operatore economico per fruire

delle riduzioni di cui al citato articolo deve segnalare in sede di offerta il possesso dei requisiti richiesti, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016.

Faccio riferimento alla garanzia fideiussoria/cauzione di cui al punto 7.2.

Il codice dei contratti pubblici d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 entrato in vigore lo scorso 20 maggio, all'art. 93, comma 8, così recita:

"L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese".

Poiché l'Editore rientra nella categoria delle medie imprese, posso dedurre che a noi non si applichi questa disposizione?

Il comma 8 dell'art. 93, d.lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese